

Studio Legale
Avv.to Antonio Gorga – Adriana Capo
Tel/fax 0828 940016; 3393098709
Viale degli Ulivi n. 6
84069 Roccadaspide (SA)

Tribunale di Salerno
Sezione lavoro
Ricorso ex art. 414 c.p.c.

**CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI
LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Per il sig. Capo Mirro, nato a Roccadaspide il 30.11.1967 ed ivi residente alla via Mazzini n. 16, C.F. CPAMRR67S30H394Y, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Gorga, C.F. GRGNTN62T19H394Q, ed Adriana Capo, c.f. CPADRN79E44D390J, in virtù di mandato in calce al presente atto, e con gli stessi domiciliato in Roccadaspide al Viale degli Ulivi n. 6, che elegge domicilio fiscale all'indirizzo di posta elettronica certificata, pec. avvantoniogorga@pec.ordineforense.salerno.it ed avvadrianacapo@pec.ordineforense.salerno.it, dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec. avvantoniogorga@pec.ordienforense.salerno.it e avvadrianacapo@oec.ordineforense.salerno.it, nonché al numero di fax 0828 940016;

Ricorrente

Contro

MIUR - Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma al Viale Trastevere 7614, C.F. 80185250588, domiciliato ex lege presso l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato di Salerno;

resistente

nonchè

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Direzione Generale, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato ex lege presso l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato di Salerno;

Resistente

Per l'accertamento



del diritto del ricorrente all'esatta assegnazione del punteggio spettante per l'inserimento nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale A.T.A. nel profilo di appartenenza in corso di aggiornamento dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

Per la condanna

In via di merito, del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito territoriale Salerno al riconoscimento in capo al ricorrente del pieno punteggio per il servizio di leva svolto pari a 6,00 punti, al posto dei riconosciuti 0,6, nella Graduatoria provinciale pubblicata e da pubblicarsi dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

Previa correzione/aggiornamento in parte qua

Della graduatoria provinciale da pubblicarsi da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania nella parte in cui non ha inserito correttamente il punteggio spettante al ricorrente nella graduatoria di appartenenza.

Premessa in fatto

In attuazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione, il ricorrente ha fatto istanza, all'Ufficio scolastico regionale per la Campania, di inserimento per aggiornamento nelle graduatorie provinciali e di istituto per la III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per il profilo di assistente amministrativo ed assistente tecnico (allegato 1);

Si precisa che il ricorrente è entrato in graduatoria (in allegati nn. 2 e 3 le domande cartacee) in tempi in cui il titolo di accesso previsto era costituito dalla licenza di terza media (in allegato n. 4), poi, di recente incrementato con il titolo di diploma di scuola media superiore, conseguito in data 13 luglio 2007 (in allegato n. 5);

A tal proposito, lo scrivente è in possesso dell'attestato di svolgimento del servizio militare (allegato n. 6) svolto nell'anno scolastico 1986/87, per 173 giorni, e 186 nell'anno scolastico 1987/88, presso il Battaglione Trasmissioni "Vulture" in Bari;

Ebbene, l'Ufficio scolastico regionale Campania **ha riconosciuto per tale titolo soltanto un punteggio di 0,6 anziché del dovuto 6,00, raggiungendo il punteggio di 7,35 nella posizione di collaboratore scolastico (allegato cartaceo n. 7) e di 8,60 in quella di assistente amministrativo (allegato cartaceo n. 8), entrambe visibili presso il sito del Ministero dell'istruzione (<http://www.miur.gov.it>).**

Si configura, quindi, un caso di errata assegnazione del punteggio in quanto **spetterebbero 12,75 punti nella posizione di collaboratore scolastico e 14,00 punti in quella di assistente amministrativo.**

Si è proceduto, in tal senso, a diffidare il Ministero dal procedere alla correzione della graduatoria (allegato cartaceo n. 9).



Motivi in diritto

A. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

Con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 9330 dello 04.04.2023, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che *“In tema di personale amministrativo nelle controversie concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, nell’ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali graduatorie – che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento – e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria; sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda ricolta al giudice è specificamente volta all’accertamento del diritto del personale all’inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere”*. Con tale pronuncia la Suprema Corte ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda avente ad oggetto il corretto posizionamento della ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto utilizzate dalle scuole statali per l’assunzione dei supplenti in sostituzione del personale ATA assente.

Ebbene, anche il caso che ci occupa verte essenzialmente sul riconoscimento ed attribuzione di un diverso punteggio per il servizio militare svolto. Si tratta, pertanto, di fattispecie assimilabili sotto il profilo della domanda azionata e dei sotesi diritti vantati.

A riguardo, ancora di recente, è stato ribadito dalla Suprema Corte (SS.UU. 26 giugno 2019, n. 17123) che se oggetto della domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo al soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria – l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, come nel caso che ci occupa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.



Il suddetto principio, che ha ripreso quello conforme di cui a Cassazione SS.UU., 15.12.2016, n. 25836, è stato ribadito da Cassazione, SS.UU., 20 luglio 2022, n. 22693 che ha definitivamente superato il diverso orientamento espresso dalle SS.UU. con la sentenza n. 21198 del 13.09.2017.

E, infatti, nella formazione delle graduatorie di circolo e di istituto non è prevista la costituzione di commissioni di concorso per la valutazione dei titoli, ma tale valutazione è affidata in prima battuta al sistema informatico che assegna i punteggi sulla base di quanto stabilito dai decreti o dalle ordinanze ministeriali e dalle tabelle a questi allegate e successivamente agli uffici scolastici provinciali i quali in caso di difformità tra i titoli dichiarati e quelli effettivamente posseduti procedono alla rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria.

I punteggi attribuiti ai titoli non vengono, pertanto, assegnati sulla base di criteri di valutazione, ma in applicazione di quanto previsto dalle tabelle allegate ai decreti o alle ordinanze ministeriali. La formazione con tali modalità delle graduatorie è, perciò, idonea ad escludere una qualificazione della relativa procedura come concorsuale configurandosi l'inserimento del personale nelle graduatorie di istituto, per l'automatismo che lo caratterizza e che comporta l'iscrizione dei candidati nell'ordine progressivo derivante dai punteggi attribuiti alla luce dei titoli dichiarati, quale attività del tutto esente da valutazioni discrezionali di tipo comparativo. Non può rinvenirsi alcun procedimento di natura selettiva, ma esclusivamente la formazione di un elenco attraverso atti non ascrivibili ad altre categorie di attività autoritativa, da cui discende il diritto del candidato ad essere collocato nella corretta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, ad essere preferito nella chiamata rispetto ai soggetti collocati in posizione successiva nella graduatoria di istituto, così come quello per la graduatoria di circolo.

B. SULLA C.D. SUPERVALUTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE E CIVILE

L'art. 2050 del D. lgs. 66/2000, riguardante la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, stabilisce al comma 1 che *“i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”* ed al comma 2 che *“ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”*.



Il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico secondo un principio di fondo tale per cui il servizio di leva obbligatorio è sempre utilmente valutabile, ai fini della carriera (art. 485 D. lgs. 197/1994) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, D. Lgs. 66/2000), in ogni settore ed anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co.2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impegni civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1, cit.).

Ne consegue la disapplicazione, perché illegittima, della previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto, rispetto alle graduatorie ad esaurimento.

Alla luce di quanto visto, il servizio di leva obbligatorio svolto dal ricorrente (successivamente al conseguimento del titolo abilitativo) va utilmente valutato, ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, co. 1, cit.) così come ai fini della carriera (art. 485 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1, cit.), dovendosi, quindi, disapplicare, in quanto illegittima, la previsione di cui all'art. 2, co. 6, D.M. n. 44/2001.

Chiede

Prevvia fissazione dell'udienza di discussione e rituale tentativo di conciliazione, Voglia il Tribunale accogliere le seguenti

conclusioni

-condannare il Ministro dell'Istruzione, in persona del Ministro in carica legale rapp.te p.t. e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito Territoriale di Salerno, in persona del legale rapp.te p.t., alla correzione del punteggio del ricorrente nella Graduatoria Provinciale pubblicata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e, precisamente, **12,75 punti nella posizione di collaboratore scolastico e 14,00 punti in quella di assistente amministrativo, con aggiornamento della sua posizione in graduatoria;**

condannare il Ministero convenuto, al pagamento degli onorari dovuti in forza dei vigenti parametri professionali (D.M. 10 marzo 2014 n. 55) da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori.



In via istruttoria : si chiede l'ammissione della prova documentale versata in atti.

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ex art. 151 cpc.

I sottoscritti avv. Antonio Gorga ed Adriana Capo, difensori nel ricorso di cui in epigrafe

Premesso che

-il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente alla correzione del punteggio nella Graduatoria provinciale della provincia di Salerno per il triennio 2021/22, 2022/2023 e 2023/24 con conseguenziale aggiornamento della relativa posizione;

-ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato ai potenziali controinteressati, ossia quantomeno a tutto coloro che precedono il ricorrente nella graduatoria provinciale pubblicata

Rilevato che

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione del rilevante numero dei destinatari, ma, soprattutto, per l'impossibilità di identificarli compiutamente tutti, ciò che non garantirebbe l'effettiva instaurazione del contraddittorio, oltre ad essere eccessivamente onerosa;

considerato che

la tradizionale notifica per pubblici proclami, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sarebbe inidonea allo scopo giacché non prevede la pubblicazione integrale del testo introduttivo del presente giudizio, oltre che eccessivamente onerosa;

il Giudice adito può, dunque, autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli in via telematica, come oramai riconosciuto dalla giurisprudenza; che la notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienze sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania è certamente idonea ad assicurare la conoscibilità di esso a tutti i controinteressati i quali potrebbero intervenire nell'odierno procedimento;



tutto ciò premesso

i sottoscritti avvocati fanno istanza affinché il Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 cpc, con modalità diverse da quella stabilita dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in GU

voglia autorizzare

La notifica del ricorso, quanto ai potenziale controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del provvedimento di fissazione d'udienza sul sito internet del Ministero dell'Istruzione nella parte all'uopo dedicata e nel sito dell'Ufficio Scolastico regionale per la Campania ambito territoriale di Salerno.

Contributo Unificato

Ai fini del pagamento del contributo unificato sugli atti giudiziari, ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis, del Testo Unico per le spese di giustizia (DPR. 30 maggio 2002 n. 115, così come modificato dal D.M. 104/2014) si dichiara che il valore della causa è pari ad euro 22.000,00 e che il reddito del lavoratore e del proprio nucleo familiare è inferiore ad euro 38.514,03 e, pertanto, nulla si versa a tale titolo.

F.to Mirro Capo

Si producono i documenti seguenti : domanda di aggiornamento per il trimestre 2021/2024; domanda cartacea di inserimento nella vecchia graduatoria; successiva domanda telematica nella vecchia graduatoria; diploma di istruzione di scuola media; diploma di istruzione di scuola media superiore; foglio di concedo illimitato; n. due inserimenti e posizioni; istanza in autotutela con relativa ricevuta di invio telematico.

Rocccadaspide, lì 12.03.2024

Avv.ti Antonio Gorga e Adriana Capo

